

LE COMUNITÀ ENERGETICHE PORTUALI. VERSO L'ASSETTO DEFINITIVO (*)

UGO PATRONI GRIFFI (**)

SOMMARIO: 1. La strategia dell'Unione europea. – 2. Le CER in Italia. – 3. L'attuazione della normativa. – 4. Gli effetti della sperimentazione. – 5. Le recenti novelle normative. – 6. Verso un assetto normativo definitivo. – 7. Le CER portuali (e della difesa). – 8. Il *cold ironing*. – 9. Problemi interpretativi e suggestioni *de jure condendo* per le CERP. – 10. La realizzazione degli impianti.

1. *La strategia dell'Unione europea.*

La strategia energetica della Ue è definita dal CEP (*Clean Energy for all European Package*) composto da quattro direttive ⁽¹⁾, e quattro regolamenti ⁽²⁾. Nella strategia europea è centrale il ruolo dei consumatori

(*) Il presente scritto riproduce, con l'aggiunta di note, la relazione tenuta al convegno, *La logistica energetica, asset strategico del mediterraneo*, Roma, 20 giugno 2023, e costituisce aggiornamento dell'articolo *Le comunità energetiche portuali*, pubblicato su *Dir. pubbl. europeo. Rass. online*, 1, 2023.

(**) Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli studi Aldo Moro di Bari.

(1) Dir. 2019/944/Ue del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; dir. 2018/2001/Ue dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; dir. 2018/2002/Ue dell'11 dicembre 2018 sull'efficienza energetica; dir. 2018/844/Ue del 30 maggio 2018 sulla prestazione energetica.

(2) Reg. Ue 2019/943 del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica; reg. Ue 2019/942 del 5 giugno 2019 relativo all'Agenzia per la cooperazione fra i

finali, cui viene offerta l'opportunità di produrre e vendere autonomamente l'energia, anche collettivamente ⁽³⁾. Le direttive Ue RED II ⁽⁴⁾ e IEM ⁽⁵⁾, appunto, introducono modelli innovativi e cooperativi ⁽⁶⁾ di gestione collettiva dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, e impegnano gli stati membri a sostenerne la diffusione. L'azione della Ue appare del resto coerente anche con il settimo obiettivo di sviluppo sostenibile, definito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite: «assicurare a tutti l'accesso ai sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni» ⁽⁷⁾.

La direttiva RED II definisce la «comunità di energia rinnovabile» come un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione, aperta e volontaria ⁽⁸⁾, di chi – persona fisica, PMI (a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale principale) o pubblica amministrazione – si trovi nelle vicinanze dei suoi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; e che abbia come obiettivo principale quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità» ⁽⁹⁾

regolatori nazionali dell'energia (ACER); reg. Ue 2019/941 del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; reg. Ue 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

⁽³⁾ Il fenomeno regolato ed incentivato dalla Ue era già noto a livello internazionale come *community energy*, M. L. DE VIDOVICH, L. TRICARICO, M. ZULANIELLO, *Community Energy Map. Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, Milano, 2021, 17; G. PROIETTO, E. ROSSI SCARPA GREGORJ, *Autoconsumo collettivo e comunità energetiche: prime riflessioni sul recepimento della direttiva RED II (D. lgs. 199/2021 e d. l. n. 17/2022)*, in *MUI*, 2, 2022, 58.

⁽⁴⁾ Dir. 2018/2001/Ue.

⁽⁵⁾ Dir. 2019/944/Ue.

⁽⁶⁾ AA. VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, 2020, 29; M. DELFANTI, *Le Comunità energetiche, una mappa della partecipazione degli utenti finali alle politiche di decarbonizzazione*, in *Community Energy Map. Una ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili*, cit., 9 s.

⁽⁷⁾ C. CELESIA, G. SALIS, M. ROGAI, *Le comunità energetiche: un'analisi politico-sociale*, 2021, 8, https://www.awarethinktank.it/wp-content/uploads/2021/04/ANALISI_ComunitaEnergetiche_CelesiaSalisRogai.pdf.

⁽⁸⁾ Non a caso le CER vengono anche definite come «una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia attraverso uno o più impianti energetici locali», AA. VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, cit.

⁽⁹⁾ AA. VV., *Le comunità energetiche in Italia. Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*, cit., 6, che ricorda come la «prossimità» spaziale dell'offerta di energia alla

ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari» (art. 2, par. 1).

La medesima direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile garantendo che gli stessi non siano soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che possano impedire la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile (art. 22).

Gli Stati membri assicurano, inoltre, che le comunità di energia rinnovabile (CER) abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere o scambiare l'energia rinnovabile, e che non solo siano rimossi tutti gli ostacoli normativi o burocratici ingiustificati affinché ciò possa avvenire, ma anche sia introdotto un quadro di sostegno – nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato – che promuova e agevoli lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile.

I principi essenziali del quadro di sostegno 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del reg. Ue 2018/1999.

Sta invece agli Stati membri decidere se le comunità di energia rinnovabile possano o meno aprirsi alla partecipazione transfrontaliera.

Come correttamente rilevato le CER «rappresentano un soggetto nuovo ⁽¹⁰⁾ per i mercati energetici, attento alle peculiarità locali e con una finalità diversa da quella di lucro. Sono imprese basate su un “modello democratico» ⁽¹¹⁾ di governo, in cui le decisioni sono prese dai membri della comunità in modo indipendente ed autonomo, che possono collaborare con altri attori del mercato, senza che questi debbano diventare necessariamente membri della comunità» ⁽¹²⁾.

domanda di consumo è necessaria per permettere al sistema elettrico nazionale di funzionare in modo ottimale; AA. VV., *La comunità energetica*, a cura di F. Cappellaro, C. Palumbo, S. Trincheri, 2021, 19, nel sito *web* <https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/edizioni-enea/anno-2021/la-comunita-energetica-vademecum-2021.html>.

⁽¹⁰⁾ M. DELFANTI, *Le comunità energetiche, una mappa della partecipazione degli utenti finali alle politiche di decarbonizzazione*, cit., 10, parla di «modello alternativo per la promozione e l'uso di energia da fonti rinnovabili».

⁽¹¹⁾ M. BOLOGNESI, A. MAGNAGHI, *Verso le comunità energetiche*, in *Scienze territorio*, 2020, 148.

⁽¹²⁾ AA. VV., *Le comunità energetiche in Italia*. Orange book, Milano, 2022, 4.

gli impianti da realizzarsi sul demanio di competenza delle AdSP il d. l. 30 aprile 2022 n. 36, all'art. 33, prevede che i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti siano da considerarsi di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. La costruzione e l'esercizio dei predetti impianti, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, è soggetta ad una autorizzazione unica, che costituisce anche titolo a costruire, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

PORT ENERGY COMMUNITIES. TOWARD THE FINAL LAYOUT

ABSTRACT

Energy Communities represent a new entity – of EU derivation – for the Italian energy market. After an initial experimentation geared toward meeting the self-generation needs of households and small, if not very small, businesses, the Italian legislature introduced a sector discipline for Port Energy Communities, enabling them to meet the enormous energy needs of these infrastructures and to act as a driver of port and back-port operations by stimulating sustainable port (green port) growth.

Le comunità energetiche rappresentano un soggetto nuovo – di derivazione unionale – per il mercato energetico italiano. Dopo una prima sperimentazione orientata al soddisfacimento delle esigenze di autoproduzione delle famiglie e delle piccole, se non piccolissime imprese, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina di settore per le comunità energetiche portuali, permettendo alle medesime di soddisfare le enormi esigenze energivore di tali infrastrutture e di fungere da volano della portualità e della retroportualità stimolando un modello sostenibile di porto (*green port*) e retroporto.